



**PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE NEI
CONFRONTI DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ
FAMILIARE**

Siglato fra

La Presidenza della Regione – anche nell'ambito delle attribuzioni prefettizie spettanti al Presidente della Regione, la Presidenza del Tribunale ordinario di Aosta, l'Ordine degli Avvocati di Aosta, la Procura della Repubblica di Aosta, la Questura di Aosta, il Comando Gruppo Valle d'Aosta dei Carabinieri, il Comando Territoriale Aosta della Guardia di Finanza, il Comando del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, il Dipartimento delle Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Centro Donne contro la violenza di Aosta, l'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, l'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, l'AUSL della Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ordine degli Assistenti Sociali, l'associazione Soroptimist International, club Valle d'Aosta

Promozione a cura della:

PROCURA DELLA REPUBBLICA di AOSTA

Dipartimento d'indagine per la persona e la comunità familiare

PREMESSA

La violenza contro le donne, i minori e i soggetti vulnerabili in generale è un fenomeno globale presente in tutti i Paesi che trasversalmente pervade tutte le culture indipendentemente dai fattori sociali, economici e culturali.

È un fenomeno, che nega il diritto alle donne all'uguaglianza, alla sicurezza, alla dignità, all'autostima e il loro diritto alle libertà fondamentali e viola i principi basilari della nostra Costituzione.

La violenza contro le donne non è tra le tante violenze possibili: si tratta di violenza di genere, di violenza sessuata, compiuta da un genere contro un altro genere, da uomini contro le donne.

È una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi.

La violenza contro le donne non può mai essere ridotta a conflitto tra due persone, né può essere ritenuta come fisiologica in un rapporto di coppia, tanto meno le cause che la scatenano sono da ricercare nei comportamenti della vittima.

La violenza contro le donne, i minori e i soggetti vulnerabili in generale deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e affrontata anche attraverso la costruzione di reti di relazione in grado di sostenere concretamente le donne, i minori e i soggetti vulnerabili in generale nel loro percorso di liberazione dalla violenza, poiché ogni persona è dotata di una specifica capacità di reazione e, di conseguenza, di una propria soggettiva soglia di tolleranza alla violenza: la decisione di comunicare all'esterno il proprio vissuto rappresenta un momento delicato.

Spesso i soggetti passivi di violenza hanno paura di svelare la propria situazione:

- hanno paura di mettere a rischio la propria sicurezza e quella dei propri cari;
- spesso provano vergogna e hanno timore di subire ulteriori umiliazioni di fronte ad atteggiamenti giudicanti;

- spesso si ritengono responsabili della violenza subita e pensano di non meritare aiuto;
- per quanto riguarda le donne spesso dipendono economicamente dal partner.

Conoscere concretamente le dinamiche proprie di un contesto relazionale caratterizzato dalla violenza è il primo passo per riconoscere che la violenza verso le donne, i minori e i soggetti vulnerabili in generale è un problema sociale, da affrontare seriamente per garantire la costruzione di una società, in cui la libertà e la gioia di vivere siano la base dei rapporti sociali.

La quasi totalità dei delitti di violenza di genere, commessi nella comunità familiare e a danno di soggetti deboli è caratterizzata da una posizione dominante nell'ambito sociale di riferimento.

Occorre, dunque, interrogarsi su cosa occorra fare per rompere il silenzio dei soggetti che subiscono abusi determinati da violenza di genere e/o da posizioni di prevalenza.

A ben vedere, le violenze sui soggetti vulnerabili in generale hanno medesime caratteristiche dettate dalla prevaricazione dell'uno sull'altro, identificato come soggetto più debole e per questa ragione oggetto di angherie.

Già da tempo il diritto penale si occupa non solo della repressione delle condotte violente e della rieducazione degli autori di violenza, come è naturale che sia, ma anche della tutela della vittima del reato.

Perché ciò si verifichi è necessario mettere in campo tutte le risorse di tipo investigativo con un approccio multidisciplinare attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti in possesso di professionalità diversificate.

Compito fondamentale è portare a zero o ad una cifra prossima allo zero il numero oscuro (ossia le violenze non denunciate), ma ciò è possibile solo al termine di un costante, completo e continuo monitoraggio, prima, e un'azione incisiva, palpabile e corale, poi.

Le Istituzioni hanno l'obbligo, nell'ambito delle proprie risorse e competenze di mettere in atto azioni appropriate per il contrasto della violenza di genere e nei

confronti dei soggetti vulnerabili in generale; cionondimeno compito delle Istituzioni è anche recuperare gli autori delle violenze.

Solo attraverso attività di prevenzione e di recupero può immaginarsi di costruire una società libera, in cui tutti i soggetti convivono nel rispetto delle proprie inclinazioni sessuali, linguistiche, religiose personali e sociali.

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132;
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica firmata a Istanbul il 7 aprile 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2012, n. 172;
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei

bambini e la pornografia minorile, ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia anche a mezzo internet";
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009" attuativa della normativa comunitaria n. 2201/220GAI del 15 marzo 2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Legge 29 maggio 2017. N. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

- Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- Legge regione autonoma Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 4, "Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere".

CONSIDERATO

che l'allarme sociale provocato dal progressivo aumento delle forme di violenza sulle donne, sui minori e sui soggetti vulnerabili in generale e che spesso queste condotte si consumano in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore; ciò ha determinato una nuova attenzione da parte di tutta l'opinione pubblica;

che le misure di distanziamento sociale e di convivenza forzata attuate dai governi per tutelare la salute di tutti i cittadini a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 hanno sottoposto le donne, i minori e i soggetti vulnerabili in generale che subiscono violenza a dei rischi enormi, in quanto costretti a rimanere confinati in casa con l'autore delle violenze;

che i centri antiviolenza, le istituzioni e servizi specifici si sono impegnati a ripensare a nuove modalità da intraprendere per prevenire il rischio di violenza domestica continuando ad assicurare il supporto alle donne e mantenendo una rete di sostegno per contrastare la violenza di genere;

che la pandemia COVID-19 e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della violenza domestica e sulla fornitura di servizi sanitari, giudiziari e di polizia essenziali per quelle donne che hanno subito o sono a rischio di violenza;

che l'epidemia da Coronavirus ha quindi accresciuto il rischio di violenza sulle donne, poiché se da un lato la convivenza e il confinamento forzati hanno aggravato situazioni di violenza preesistenti all'interno della famiglia, dall'altro l'emergenza sanitaria ha drasticamente ridotto le possibilità per le donne di formulare delle richieste di aiuto;

che le donne hanno riscontrato numerose difficoltà nel richiedere aiuto e ottenere quindi i servizi essenziali per il sostegno, sia fisicamente che attraverso linee di assistenza (telefonica ed online), poiché essendo costrette a rimanere in casa con il loro maltrattante non hanno avuto la privacy necessaria per procedere;

che in Italia le chiamate alle linee di assistenza sono diminuite drasticamente nel primo periodo di isolamento: una linea telefonica dedicata alla violenza domestica italiana ha ricevuto il 55% in meno delle chiamate nelle prime due settimane di marzo, perché molte donne trovavano difficile chiedere aiuto durante il *lockdown*;

che la violenza contro le donne si è quindi aggravata nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19;

che i dati emergenti dimostrano che dallo scoppio del virus la violenza contro le donne e in particolare la violenza domestica, è aumentata;

che durante la pandemia globale, la violenza in generale e contro le donne in particolare si è manifestata in diverse forme;

che non solo c'è stato un aumento della violenza domestica, ma anche della violenza online o virtuale, facilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

che durante la pandemia le donne hanno usato Internet con maggiore frequenza;

che le donne e i soggetti vulnerabili sono stati oggetto di violenza online sotto forma di minacce fisiche, molestie sessuali e *stalking*; ciò ha comportato delle conseguenze negative nella salute psicologica, sociale e riproduttiva delle donne;

che, inoltre, dopo aver subito violenza online, le donne e i soggetti vulnerabili tendono a limitare l'uso del Web, proprio per paura di poter subire violenza nuovamente e di conseguenza si privano di servizi online fondamentali;

che il 5 aprile 2021 il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha chiesto un *"cessate il fuoco globale e la fine di ogni tipo di violenza sulle donne"*, sottolineando come la violenza domestica sia in drastico aumento a livello globale, poiché la pandemia COVID-19 limitando i movimenti e i contatti per contrastare il virus, obbliga le donne a rimanere in casa con l'autore delle violenze;

che il Segretario Generale sottolinea l'urgenza di piani di risposta nazionali che diano la priorità al sostegno delle donne vittime di violenza mediante l'attuazione di misure che devono includere:

- sistemi di prevenzione e servizi per rispondere alla violenza contro le donne nei piani di risposta al COVID-19;
- rifugi per le donne vittime di violenza migliorandone l'accesso e aumentando le risorse per loro e per i gruppi della società civile operativi in prima linea;
- centri di accoglienza per le vittime di violenza ristrutturando altri spazi come alberghi vuoti o le istituzioni educative per aumentare l'accessibilità delle donne a tali servizi;
- spazi sicuri da destinare alle donne vittime di violenza nei quali possono denunciare gli abusi senza essere scoperte dai perpetratori;

che a livello europeo, il Presidente del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), Marcelline Naudi ha affermato la necessità di rispettare gli standard della Convenzione di Istanbul in tempi di pandemia;

che il GREVIO ha sollecitato tutte le parti della Convenzione a fare il possibile per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi per continuare ad offrire sostegno e protezione alle donne a rischio di violenza, con la partecipazione soprattutto dei seguenti soggetti interessati: forze dell'ordine, servizi sociali,

settore giudiziario, servizi di assistenza specialistica e tutti i ministeri competenti;

che, inoltre, il Consiglio d'Europa nella Dichiarazione sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) durante la pandemia COVID-19 del 20 aprile 2020, afferma che gli Stati parti devono:

- sforzarsi per includere una prospettiva di genere nell'elaborazione e attuazione di strategie per combattere la pandemia COVID-19 al fine di valutare l'impatto delle misure adottate per contenere il virus sull'esposizione delle donne al rischio di varie forme di violenza di genere, quali la violenza domestica, lo *stalking*, le molestie sessuali e compresa la violenza online; attuare politiche volte a frenare la violenza contro le donne durante la pandemia;
- prendere in considerazione l'adozione di misure, quali comunicati stampa, campagne televisive, radiofoniche o sui social media, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'aumento del rischio di violenza contro le donne durante la pandemia;
- garantire la continuità dei servizi di sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza rientranti nell'ambito della Convenzione, sviluppando modi alternativi per fornire i servizi, ad esempio affiancando le linee di assistenza telefonica con sistemi di chat online e piattaforme di consulenza al fine di fornire sostegno sociale e assistenza psicologica alle vittime;
- garantire la segnalazione dei reati per consentire alle donne vittime di violenza di presentare una denuncia tramite metodi online o tramite nuovi canali, come l'iniziativa adottata da numerosi governi di utilizzare una parola in codice nelle farmacie per le vittime al fine di denunciare la violenza subita da parte del partner durante la pandemia;

che a livello nazionale, con le misure di distanziamento sociale e la prescrizione di rimanere a casa decretate con il DPCdM n. 18 dell'8 marzo 2020, il rischio di violenza esercitato dal partner tra le mura domestiche è in aumento;

che in Italia vi è stato un aumento di chiamate al numero verde 1522 messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e *stalking*;

che, quindi, la pandemia COVID-19 ha aggravato drasticamente il problema della violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica e online;

che l'emergenza sanitaria e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus hanno avuto una portata significativa sull'aumento della violenza domestica e online;

che, inoltre, se da un lato la convivenza e il confinamento forzati hanno peggiorato situazioni di violenza già esistenti all'interno della famiglia, dall'altro la pandemia globale ha notevolmente ridotto la possibilità per le donne di formulare delle concrete richieste d'aiuto;

che i centri antiviolenza, le istituzioni e servizi specifici sono chiamati a ripensare a nuove pratiche e misure da adottare per prevenire il rischio, continuare ad assicurare il supporto alle donne e mantenere una rete di sostegno per contrastare la violenza di genere.

Queste, purtroppo, non sono le uniche violenze che sono aumentate durante la pandemia.

I giovani sono stati confinati per lunghissimo periodo; l'Italia, infatti, è stato il Paese europeo che ha tenuto chiuse le scuole più a lungo.

Ciò ha determinato la perdita di socialità dei giovanissimi, con una grossa incapacità di stare insieme e condividere spazi e tempi.

Ha portato ad una diversa scolarizzazione di tutti gli studenti italiani, perché non tutte le famiglie hanno avuto la possibilità di partecipare alle lezioni in DAD.

Questa distanza, dovuta alla necessità di arginare il dilagare della emergenza sanitaria da COVID-19, ha portato all'isolamento da parte di alcuni ragazzi.

Essi, infatti, si sono sentiti abbandonati dalla scuola e dalla società in generale, rifugiandosi in una solitudine che le generazioni precedenti non hanno conosciuto.

Sono aumentate di molto le ipotesi di suicidio tentato e compiuto tra i giovanissimi; chi non ha ceduto a questo grido di ribellione, ha provato a far sentire la propria voce attraverso atti di autolesionismo.

Purtroppo, neanche il ritorno a scuola ha consentito, in determinati casi, di superare queste criticità.

La scuola, infatti, è foriera di numerose insidie per i soggetti più deboli; essi, infatti, vengono colpiti e discriminati per il loro modo di essere.

Particolarmente accentuata è la discriminazione sessuale per ragazzi, che nell'età dell'adolescenza, scoprono la propria sessualità e vorrebbero esprimerla in piena libertà senza essere discriminati alle volte già in famiglia e poi in modo più evidente a scuola.

Dilagante è la piaga del bullismo che colpisce, in particolare, i ragazzi delle scuole di primo e secondo grado.

Purtroppo, nell'ultimo quinquennio si è sviluppata un'ulteriore modalità di bullismo, quella che utilizza la rete internet per aggredire i più deboli.

Ciò ha determinato una progressiva espansione di pratiche deformanti e violente, che portano i ragazzi a partecipare a sfide per essere accettati a costo di mutilazioni o addirittura della propria vita.

Di certo non si può sottacere il fenomeno della dispersione scolastica, anch'esso ha subito una notevole accentuazione durante l'ultimo anno e mezzo.

Inoltre, l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha accentuato il fenomeno dei ragazzi che non studiano e non lavorano e che neanche cercano un lavoro.

Questi effetti vanno arginati, offrendo ai giovani la possibilità di essere ascoltati; occorre trovare delle tecniche che si concretizzino in modalità di

ascolto per chi, a torto o a ragione ritiene di non essere ascoltato, di essere solo.

Nella disamina evidenziata non possono essere dimenticati gli anziani, che hanno sofferto ugualmente il periodo pandemico.

Essi, soggetti vulnerabili per definizione, sono stati emarginati per essere messi in sicurezza, ma ciò ha provocato l'effetto di allontanarli dai propri cari, dagli affetti.

Per molti di essi, l'allontanamento dalla propria routine ha determinato l'isolamento che si è manifestato in gesti di autolesionismo, alcune volte portati all'estreme conseguenze.

Tali soggetti dovranno essere aiutati, reinseriti nella società, soprattutto per evitare che si lascino andare e con loro si perda quel patrimonio conoscitivo ed esperienziale che tanto può servire come ponte tra le generazioni.

Inoltre, un problema esploso durante la pandemia è rappresentato dall'alcolismo, che dilania la società attuale e che ha delle punte e dei picchi impressionanti in Valle d'Aosta.

Anche questo problema non deve passare in silenzio, ma merita di essere portato all'attenzione di un così ampio consesso, al fine di individuare le motivazioni che portano, oggi, anche i giovanissimi ad abusare di bevande alcoliche.

RITENUTO

che è compito delle Istituzioni che compongono il Tavolo permanente monitorare le violenze di genere e proporre azioni nuove e utili, volte a prevenire la propagazione di qualsivoglia violenza sui soggetti vulnerabili in generale, anche e soprattutto tenendo conto della complessità che la contemporaneità impone;

che in data 31 luglio 2018 in Aosta veniva costituito un gruppo di lavoro denominato: "Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare", concepito con i seguenti obiettivi:

- tutela e sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione vittime di violenza;
- analisi, rilevazione statistica e monitoraggio del fenomeno nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "codice in materia di protezione dei dati personali";
- cooperazione fra firmatari e coordinamento delle azioni, anche a fini preventivi;
- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle singole fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- maggiore attenuazione possibile del fenomeno della c.d. "vittimizzazione secondaria";
- interventi sul territorio volti a contrastare i fattori che favoriscono l'emersione di violenza;
- iniziative volte a facilitare l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Promuovere lo sviluppo e il consolidamento di una rete integrata di servizi offerti dalle diverse Istituzioni e dai soggetti firmatari del presente Protocollo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, i ragazzi e i soggetti vulnerabili in generale, anche attraverso lo sviluppo e la condivisione di procedure operative in grado di attivare interventi virtuosi che siano volti a prevenire i fenomeni di violenza o ad attivare un circuito efficace di raccordo per la rapida presa in carico dei soggetti vittima di violenza.

ART. 2 – OBIETTIVI GENERALI

Al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo concorrono i seguenti obiettivi specifici, tra loro coordinati e congiunti:

1. comunicazione e promozione della più ampia diffusione del protocollo e delle procedure operative finalizzate all'attività della rete di servizi sul territorio in caso di violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili;
2. formazione, a cura degli enti locali firmatari del Protocollo, con l'eventuale collaborazione degli altri enti istituzionali, in modo da costituire un front-office unitario sul territorio, in grado di accogliere, nelle sue diverse manifestazioni, le vittime di violenze;
3. promozione e consolidamento, in chiave preventiva di azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei confronti delle donne, verso la popolazione e, in particolare in favore dei giovani e delle scuole, anche per eradicare gli stereotipi di genere e di violenza in generale;

4. definizione di un sistema di rilevazione statistica dei dati, fermi restando i limiti imposti dalla legge, attraverso cui monitorare e analizzare l'evolversi del fenomeno a livello territoriale, procedendo alla verifica annuale dell'efficacia dell'azione preventiva e di contrasto;
5. beneficiare, nelle rispettive attribuzioni e competenze, degli apporti messi in rete da ciascuno dei soggetti firmatari.

ART. 3 – IMPEGNI

Le Istituzioni, che sottoscrivono il presente Protocollo, si impegnano a:

- a) individuare un proprio referente (o membro supplente) che parteciperà alle riunioni e ai lavori del Tavolo;
- b) garantire e favorire la presenza al Tavolo e ai sottogruppi tecnici del referente individuato;
- c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obblighi condivisi;
- d) Nell'ambito dell'attività operativa del Tavolo:
 - verificare l'effettiva applicabilità e funzionalità del Protocollo per quanto di propria competenza;
 - valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
 - prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio;
 - studiare un sistema di rivalutazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete;
 - partecipare alla promozione dei momenti formativi per gli operatori;
- e) verificare che, all'interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo all'oggetto del presente Protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena realizzazione, ai vari livelli, di quanto stabilito nel presente documento e nelle ulteriori disposizioni del Tavolo;

f) favorire una comune progettualità sull'oggetto del protocollo, nel rispetto reciproco delle specifiche diverse competenze.

ART. 4 ATTIVITÀ DELLE DIVERSE ISTITUZIONI

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i soggetti firmatari mettono in rete le proprie competenze attinenti all'oggetto del presente Protocollo. In particolare:

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE:

La Presidenza del Tribunale, nell'ambito della propria competenza e prerogativa istituzionale, impartirà al proprio Ufficio le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Inoltre:

- Il Tribunale provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Procura (*ex art. 331 c.p.p.*) delle procedure in cui una delle parti od entrambe abbiano assunto nell'atto introduttivo o in corso in giudizio, con riferimento specifico puntuale e supportato da deduzioni probatorie sufficientemente circostanziate, che componenti del nucleo familiare siano stati oggetto di reiterate violenze fisiche, psicologiche, economiche o di natura sessuale. Resta naturalmente attribuita alla prudente valutazione del Giudice la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, nel rigoroso rispetto del disposto dell'art. 331 c.p.p. citato: la trasmissione non dovrà infatti condurre ad un controproducente aumento o inasprimento del contenzioso, dovendo, invece, concretarsi in un puntuale rispetto degli adempimenti che la legge impone all'Autorità Giudiziaria a fronte

dell'apprendimento di una notizia di reato perseguibile d'ufficio;

- a fini di monitoraggio, il Tribunale provvederà a tenere conto statistico ed a segnalare in sede di tavolo permanente il numero di sentenze di condanna e ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 *bis* ss., 612 *bis* c.p. La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima, con riferimento sia ai rei che alle vittime, con modalità tali da monitorare il fenomeno così da consentire, ad opera delle competenti istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla mitigazione delle cause di violenza;

- il Tribunale assumerà le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte, pianificando i ruoli di udienza e la trattazione dei processi aventi ad oggetto le fattispecie di cui sopra mediante attribuzione di priorità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 *bis* comma 1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p. ed alla risoluzione del C.S.M. del maggio 2018 sopra citata, che ha richiamato la necessità di garantire ai processi *in subiecta materia* canali di trattazione preferenziale;

- il Tribunale di Aosta si impegna a collaborare e a mettere in atto tutti gli accorgimenti di propria competenza finalizzati ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa. A titolo esemplificativo, di fronte alla consumazione di reati in danno di persone vulnerabili, sarà adottata ogni opportuna cautela per garantire la riservatezza della vittima e del nucleo socio-familiare di provenienza, nonché per evitare ove possibile la banalizzazione mediatica del fenomeno delittuoso.

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA

- il Tribunale di Aosta e la Procura della Repubblica garantiscono il rispetto degli obblighi di legge relativi all'interlocuzione con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura della Repubblica presso di esso incardinata, in ottica che intende superare il mero adempimento formale (*ex m*1. 609 *decies* c.p.), per essere di fattiva collaborazione rivolta alla miglior tutela degli interessi della persona nel caso concreto;

- Tribunale e Procura della Repubblica richiamano integralmente il contenuto del Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di tutela dei soggetti vittima di violenza;
- allo stesso modo, particolare attenzione sarà rivolta all'interlocuzione fra il Tribunale Civile e la Procura della Repubblica, anche grazie all'attento esercizio delle attribuzioni che gli artt. 69-72 c.p.c. pongono in capo al Pubblico Ministero;
- Tribunale e Procura della Repubblica richiamano integralmente il contenuto del Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di tutela dei soggetti vittima di violenza domestica, firmato in data 8 marzo 2021, con l'obiettivo di costituire un sistema di protezione più efficace e più efficiente per le vittime di violenza domestica, attraverso una più celere e immediata comunicazione tra il Tribunale ordinario di Aosta e la Procura della Repubblica, perché tutti i magistrati possano determinarsi con maggior consapevolezza e conoscenza, nei procedimenti in cui si discorre di separazione, divorzio e affidamento di minori.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

- La Procura della Repubblica provvederà al rilievo statistico del numero di iscrizioni per le fattispecie di interesse specifico del presente protocollo, curando in modo particolare il conteggio relativo al rapporto tra fascicoli iscritti e processi effettivamente instaurati;
- da un punto di vista procedurale, la Procura assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la celerità delle indagini, la trattazione tempestiva e la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda. Svolgerà l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive fornite da ultimo dal Dipartimento per la persona e la comunità familiare. Adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali con la tutela della vittima;
- la Procura della Repubblica continuerà a dare attuazione all'art. 362 co 1 *ter*

c.p.p., con l'assunzione a sommarie informazioni della vittima da reato di violenza personalmente, lì dove possibile, salvo che la nuova audizione possa generare quel pericoloso processo di vittimizzazione secondaria della persona offesa;

- la Procura della Repubblica si impegna a garantire la massima specializzazione possibile del personale che cura la fase delle indagini preliminari afferenti al fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti deboli. Tanto in riferimento non solo al personale magistratuale ma anche a quello amministrativo ed alla Polizia Giudiziaria, in vista della cui formazione e aggiornamento la Procura si adopera costantemente e concretamente;

- Procura della Repubblica e Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed a seconda dei momenti di contatto con la persona offesa, garantiscono il rispetto degli obblighi informativi che la legge pone a tutela dei diritti della vittima;

- La Procura della Repubblica si impegna ad aggiornare continuamente le direttive investigative impartite alla Polizia Giudiziaria, al fine di consentire la migliore azione, più adeguata in generale e maggiormente rispondente alla peculiarità del singolo caso, in particolare, sempre conformando il duplice interesse della tutela della persona offesa e della celerità dell'attività investigativa.

LE FORZE DELL'ORDINE

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento per la persona e la comunità familiare della Procura della Repubblica con provvedimento del 27 aprile 2018, si impegnano a:

- sensibilizzare e formare adeguatamente i propri operatori per fronteggiare al meglio l'acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza in danno di persone vulnerabili;

- assicurare che la raccolta di denunce, querele, esposti e sommarie informazioni testimoniali avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza e in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione e aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;
- coadiuvare nella raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento dei fenomeni di violenza (nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio, nonché delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza) al fine di consentire un costante monitoraggio e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- fornire alle vittime di violenza fisica e/o psicologica tutte le necessarie informazioni relative alle strutture operanti sul territorio, che sono in grado di aiutare e sostenere le persone offese, a partire dal Centro Antiviolenza presente sul territorio. A tale proposito, le Forze dell'Ordine - che spesso sono chiamate ad intervenire in caso di violenza flagrante, dovendo adottare delle misure precautelari - assicurano una costante ed efficace interlocuzione con i servizi sociali e con le strutture protette, così che non manchi mai la disponibilità di un luogo sicuro ove ricoverare una vittima di violenza in situazioni emergenziali.

PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Presidenza della Regione, nell'esercizio delle funzioni prefettizie attribuite al Presidente, opera in Valle d'Aosta per l'attuazione delle iniziative del Ministero dell'Interno e del Governo nell'ambito di attività del presente protocollo, anche promuovendo operazioni e azioni da intraprendersi sulla base dei periodici momenti di verifica e di analisi congiunta.

A tale scopo, la Presidenza della Regione curerà, d'intesa con i soggetti

firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

La Presidenza della Regione assicurerà, altresì, l'impulso e il raccordo delle funzioni legislative e amministrative regionali, attraverso gli Assessorati e le articolazioni dipartimentali, per perseguire gli obiettivi del presente protocollo e, in particolare, per:

- la diffusione delle informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi di supporto alle vittime di violenza, al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- la promozione di azioni di prevenzione alla violenza ed iniziative di sensibilizzazione alle differenze ed alla parità tra i sessi, all'educazione al rispetto, alla non discriminazione, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- la promozione, la gestione e il sostegno a iniziative volte a diffondere i valori della tolleranza, della parità fra uomini e donne, della non discriminazione;
- la collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo per momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nell'accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle vittime di violenza e dei minori che vi assistono;
- l'impegno ad individuare strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza, quali esemplificativamente povertà, emarginazione sociale e dipendenze da sostanze d'abuso;
- lo sviluppo di adeguate politiche sociali e culturali di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà, anche morale, di chi commette atti di violenza;

- il sostegno a progetti che mirano a garantire la necessaria tutela dei minori e degli altri soggetti deboli nell'attività giudiziaria, quali ad esempio i sistemi di audizione protetta.

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

A fronte della commissione di atti violenti, nell'ottica della repressione del fenomeno, un ruolo centrale assumono la visita sanitaria e la redazione del referto.

La persona offesa va accolta con umanità e con l'utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile, quindi ascoltata con attenzione senza influenzarne in alcun modo il racconto con suggerimenti e suggestioni.

A disposizione della vittima, ove possibile, va predisposto un locale specificamente dedicato al racconto di quanto vissuto. Poiché spesso la persona offesa accede alla struttura sanitaria insieme al suo aggressore, è bene che l'ascolto avvenga in forma individuale e senza interferenze esterne.

Nell'accogliere una donna vittima di violenza, si farà applicazione delle "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza" del 24.11.2017 del Presidente del Consiglio, dettate a norma dell'art. 1 commi 790 e 791 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Poiché il percorso terapeutico necessariamente si interseca con quello processuale penale, nell'esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune regole, il cui rispetto condiziona la successiva efficacia della tutela.

In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente necessario che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni

minima traccia, documentando quanto riscontrato anche con immagini, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica (anche) con l'utilizzo di termini comprensibili a chi non opera nel settore medico sanitario – dal momento che i referti saranno letti dalla vittima, dall'aggressore, dai rispettivi difensori e dalle Autorità Giudiziarie;

- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso infatti, la prima narrazione della vittima in ordine alla violenza subita viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le evidenze fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa, con una corretta e accurata trasposizione delle dichiarazioni rese dalla vittima in particolare in ordine alla genesi e alla collocazione temporale degli eventi;

- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell'aggressione e al numero di aggressori: se è vero infatti, per un verso, che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti - Magistratura e Polizia Giudiziaria – è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza di lesioni sarà certamente oggetto di strumentalizzazione in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato.

Tanto premesso, l'Azienda USL Valle d'Aosta si impegna a:

- attuare e diffondere le disposizioni contenute nel presente Protocollo;
- promuovere e divulgare buone prassi, notizie, informazioni, aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell'assistenza alle vittime. A questo proposito andrà garantita costante ed efficace interlocuzione con le Forze dell'Ordine;
- adempiere agli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria che la legge (art. 331 c.p.p.) pone a carico degli operatori socio-sanitari quando a causa delle loro funzioni vengano a conoscenza di una fattispecie di reato

perseguibile d'ufficio, anche quando non sia individuato il reo;

- redigere un documento a disposizione degli utenti delle strutture sanitarie che provveda ad illustrare, laddove sia presente una violenza, quali servizi e operatori (in particolare le strutture protette ed i Centri Antiviolenza) possano essere considerati punti di riferimento per l'accoglienza e per la presa in carico
- illustrando in modo specifico i percorsi da seguire in presenza di situazioni di emergenza e/o di figli minori;
- contribuire al monitoraggio delle esperienze in atto sul territorio, valorizzando e diffondendo le azioni intraprese al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- coordinare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio – sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno per tutto il territorio di riferimento. Non può ignorarsi che solo un'azione coordinata dei diversi operatori può portare al raggiungimento degli obiettivi di tutela, protezione e promozione della persona che animano il presente protocollo.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI

Nella loro specificità:

- effettueranno un monitoraggio statistico delle situazioni portate alla loro attenzione ove siano ravvisabili situazioni di abbandono, degrado o violenza nei confronti di soggetti vulnerabili per età, condizione, sesso o infermità;
- informeranno tempestivamente la Procura della Repubblica qualora ravvisino eventuali fattispecie di reato perseguibili d'ufficio e si renderanno disponibili per fornire alla predetta Autorità Giudiziaria un prezioso supporto in termini di conoscenza ed esperienza;
- cureranno la celere comunicazione, alla Procura della Repubblica ed alla Polizia Giudiziaria, delle situazioni di disagio economico non estemporaneo o

indigenza che riguardino persone obbligate alla corresponsione di assegni di mantenimento in favore di ex coniugi o prole di età minore, per i quali si abbia notizia di un procedimento penale già instaurato ed avente ad oggetto le fattispecie delittuose di cui agli artt. 570 e 570 *bis* c.p. Allo stesso modo si renderanno disponibili a fornire delucidazioni in merito, ove richiesti dalla Procura della Repubblica o dalla Polizia Giudiziaria;

- assicureranno una costante collaborazione con le Forze dell'Ordine, in particolare riguardo alla gestione delle situazioni emergenziali di violenza flagrante, allorquando è necessario proporre alla persona offesa - ed eventualmente a minori che a questa facciano riferimento affettivo - il ricovero in una struttura protetta;

- parteciperanno a nuove iniziative, anche previste su base nazionale, al fine di tutelare il recupero di soggetti autori di delitti commessi con violenza.

DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI

Il Dipartimento Sovrintendenza agli studi si impegna nell'ambito delle proprie competenze:

- a collaborare con gli altri firmatari del presente Protocollo per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle vittime di violenza, al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità, eventualmente diffondendo il documento di cui al punto precedente messo a disposizione dall'A.S.L.;

- a sostenere le scuole nel loro ruolo di primo ascolto informale;

- a promuovere e supportare di concerto con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti, azioni di prevenzione alla violenza, tramite la realizzazione di iniziative di: A) formazione e sensibilizzazione alle differenze ed alla parità tra i sessi; B) educazione all'affettività, al rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali; C) informazione circa le norme e gli strumenti di tutela disponibili in materia.

A seguito delle ultime disposizioni ministeriali, il Dipartimento si impegna, altresì, a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche, attraverso appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a segnalare all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p. L'obbligo di denuncia non è soggetto a valutazioni preventive in ordine alla fondatezza della notizia di reato - che competono all'Autorità Giudiziaria- e non è limitato ai soli casi in cui la persona offesa frequenti l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio - ad es. maltrattamenti in famiglia, ipotesi aggravate di violenza sessuale - provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (ad esempio, le Forze dell'Ordine).

Evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni, redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate in modo oggettivo le circostanze che hanno portato ad emergere l'illecito. L'operatore scolastico dovrà assolutamente evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente nonché la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali in ordine all'avvenuta segnalazione, ciò a maggior ragione laddove il soggetto incolpato sia intraneo all'istituto scolastico. Le valutazioni circa l'informazione relativa all'esistenza di indagini preliminari, a persone terze ivi compresa la

famiglia di provenienza della persona offesa o dell'accusato, sono riservate all'Autorità Giudiziaria.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

Il ruolo dell'avvocato è fondamentale nella gestione, nell'orientamento e auspicabilmente nel superamento delle situazioni di conflitto familiare e non solo. Molto spesso l'avvocato è il primo professionista a venire a contatto con la vittima di violenza e, conformemente alla propria funzione anche sociale e alla propria deontologia, può svolgere un ruolo fortemente incisivo e proattivo in vista non solo del contrasto, ma anche del contenimento e della prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta si impegna a collaborare costantemente con le altre istituzioni firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso. In particolare, esso si propone di:

- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza del presente protocollo e degli interventi disponibili in caso di violenza, in un'ottica, non solo di valorizzazione dei predetti strumenti, ma anche di sensibilizzazione verso le problematiche in trattazione. La divulgazione sarà importante, in particolare, tra gli avvocati che si occupano di materie penalistiche, iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati disponibili, per la materia penale, al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti nonché tra gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di tutela dei minori;
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione che coinvolgano e mettano in contatto i propri iscritti con altri operatori (sanitari, Forze dell'Ordine, strutture di accoglienza, Magistrati, assistenti sociali) al fine di conoscere e ottimizzare i rispettivi ambiti operativi garantendo altresì una formazione continua per gli avvocati in materia di violenza.

- potenziare lo Sportello per il cittadino istituito presso l'Ordine degli avvocati, affinché conformemente alle sue finalità e nel rispetto dell'art 30 della legge 247/2012 e nell'ambito del servizio reso alla generalità dei cittadini, fornisca alle vittime di violenza un servizio di ascolto e puntuale informazione, indirizzo orientamento sull'accesso alla giustizia civile e penale, sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, sui tempi di massima di un procedimento, sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e in particolare sulla ammissione in deroga alle condizioni di reddito nei casi previsti dal comma 4 *ter* dell'art. 76 del D.P.R. n 115/2002. Per consentire la libera scelta del difensore da parte dell'interessato gli verrà fornito l'elenco degli avvocati iscritti all'Ordine disponibili al patrocinio a spese dello Stato, essendo per altro vietato fornire specifici nominativi. L'attività dello Sportello del cittadino si coordinerà con gli altri soggetti del presente protocollo e, in particolare, con il Dipartimento delle politiche sociali, con l'Ordine degli psicologi e con il Centro donne contro la Violenza per ogni altra attività di informazione e assistenza psicologica, pratica e logistica che si rendesse necessario.

Particolare cura verrà posta nella formazione sul tema della violenza in genere e della violenza domestica in specie, indirizzata agli avvocati iscritti nelle liste dei legali disponibili ad espletare il patrocinio a spese dello Stato nelle materie di cui all'art. 76 co 4 *ter* del d.P.R. n. 115/2002.

CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Il Centro Antiviolenza è una organizzazione di volontariato che si propone di rimuovere ogni forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale ed economica) alle donne e ai minori all'interno e fuori dalla famiglia.

Per il perseguimento di tale scopo, il Centro garantisce la piena riservatezza ed anonimato alle persone che si rivolgono al Centro e opera nel pieno rispetto della libertà e autodeterminazione della donna: la donna è il soggetto agente nel CAV, la donna viene sostenuta ma rimane protagonista del proprio percorso di riorganizzazione della propria vita. Le operatrici non si

sostituiscono alle scelte della donna e non impongono nessuna azione per l'affrancamento dalla violenza.

In ottemperanza al DPCM 24.7.2014 che individua i requisiti minimi necessari dei CAV e delle Case Rifugio, alla L.R. 4/2013 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere) che declina le attività che il Centro deve svolgere e alla DGR 1295/2015 con la quale sono state approvate le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Antiviolenza, il Centro svolge le seguenti attività:

- Accoglienza, ascolto e orientamento in un'ottica di sicurezza;
- Accompagnamento individualizzato nel percorso da intraprendere per uscire dalla violenza;
- Assistenza psicologica individuale o di gruppo;
- Informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio (art.4 DPCM 2014) anche attivando la collaborazione delle figure professionali specifiche di cui il Centro si avvale, ivi comprese le avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sulla violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio (punto 10 DGR 1291/2015);
- Supporto ai minori, vittime di violenza assistita;
- Percorsi di accompagnamento al lavoro e all'autonomia abitativa tramite orientamento e percorsi specifici.

La modalità di accoglienza è basata sulla creazione di una forte relazione tra donne e in primis tra le operatrici dell'accoglienza e la donna che si rivolge al Centro sulla scorta della modalità di accoglienza adottata da tutti i CAV nazionali che aderiscono alla rete D.I.Re (Donne in rete contro la violenza).

Dopo alcuni colloqui di conoscenza e approfondimento della situazione specifica, nel rispetto della piena autodeterminazione della donna e solo con il

suo consenso possono intervenire, allargando la relazione, le varie professioniste (avvocate, psicologhe, consulenti per l'orientamento nel mondo del lavoro) che, ai sensi della normativa precedentemente richiamata, lavorano in sintonia con la metodologia comune adottata dal Centro a titolo di volontariato. Il percorso è personalizzato perché tutte le donne sono diverse e sono diversi i loro bisogni e non esistono percorsi preconfezionati.

Tenuto conto che la violenza sulle donne ha origine innanzitutto da una matrice culturale, il Centro Donne è impegnato costantemente in attività di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere anche insieme ad altri soggetti pubblici e del mondo del volontariato e ad associazioni che consentano di veicolare il messaggio e la sensibilizzazione.

Fatta questa premessa il Centro si impegna a collaborare con tutti gli ulteriori soggetti firmatari del protocollo per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo attraverso la condivisione di procedure operative con gli altri soggetti firmatari nell'ottica di dare una risposta più efficace alle donne vittime di violenza o nell'ottica di creare una "rete" tra i vari soggetti che si interessano della tutela della donna vittima di violenza. Il Centro fornisce informazioni relative ai servizi offerti nel territorio e fornisce anche tutte le informazioni utili all'accesso allo Sportello del cittadino presso l'Ordine degli avvocati e l'elenco degli avvocati iscritti nelle liste all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

Si impegna, altresì, a:

- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne, insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo;
- collaborare con le istituzioni scolastiche e gli altri firmatari del presente protocollo per promuovere e realizzare percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti e discenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire loro strumenti critici di approccio al tema e di operare anche in chiave culturale e di prevenzione per il futuro.

- provvedere alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici relativi agli accessi e ai percorsi attivati e si impegna, nel pieno rispetto dell'anonimato e della segretezza dei dati personali e sensibili delle donne che si rivolgono al Centro, a mettere a disposizione i dati in proprio possesso per attività di ricerca e di approfondimento della tematica.

CONSIGLIERA DI PARITÀ

La Consigliera di Parità vede definiti i propri compiti e funzioni dall'art. 15 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna – d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - i cui principi sono stati recepiti dalla legge regionale della Valle d'Aosta 23 dicembre 2009, n. 53.

In base alla normativa su richiamata le consigliere e i consiglieri di Parità intraprendono ogni utile iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere con particolare riferimento al mondo del lavoro – accesso, condizioni, formazione, progressione di carriera, retribuzione anche pensionistica:

b) promozione di progetti di azioni positive;

c) – f) omissis;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati, gli enti locali e con organismi di parità.

Coerentemente con le proprie finalità istituzionali e in particolare con quanto stabilito dalle lettere g-i) dell'art. 15 d.lgs. 198/2006 su richiamato, la Consigliera di Parità si impegna a:

- promuovere la conoscenza del presente protocollo e delle sue finalità;
- offrire le proprie competenze all'operatività della rete;
- valorizzare i progetti esistenti e futuri che saranno organizzati in sede di Tavolo permanente;
- adempiere puntualmente a quanto stabilito dall'art. 13 d.lgs. 198/2006, posto che nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA

L'ordine degli psicologi della Valle d'Aosta si impegna a:

- produrre e tenere periodicamente aggiornata una brochure che fornisca informazioni sui vari tipi di violenza, contenente suggerimenti su campanelli dall'allarme utili a riconoscere nel comportamento proprio e altrui atteggiamenti aggressivi e/o discriminatori, molestie sessuali ed eventuali strategie di prevenzione e difesa;
- promuovere presso gli psicologi valdostani (in occasione della settimana del benessere psicologico, appuntamento in cui gli stessi sono impegnati nei diversi territori mediante conferenze tematiche di interesse psicologico), la realizzazione di iniziative riguardanti i temi d'interesse del presente protocollo, con eventuale coinvolgimento di altri soggetti del partenariato interessati a collaborare;
- mettere a disposizione lo sportello progettazione che risponde ai bandi regionali, nazionali e territoriali per reperire risorse per progettualità specifiche nell'ambito di interesse del Tavolo;
- predisporre un elenco di reperibilità dei propri operatori per l'intervento in ausilio alle Forze dell'Ordine.

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giornalista svolge un ruolo di fondamentale importanza nelle democrazie occidentali; deve infatti occuparsi di informare correttamente l'opinione pubblica.

Ha il dovere di utilizzare le terminologie più adatte e adeguate al fine di consentire un'informazione corretta e che non ponga in essere quel processo di vittimizzazione secondaria, che l'utilizzo di alcuni vocaboli o la complessa costruzione sintattica possono determinare.

È, inoltre, fondamentale tutelare la riservatezza delle vittime vulnerabili non solo quando sono minorenni, ma in tutti quei casi in cui si discorra di soggetti che hanno subito violenza.

L'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, che presiede all'attività dei singoli giornalisti, svolge un ruolo fondamentale, quello di consentire una piena e libera informazione, che tuteli contemporaneamente il diritto all'informazione e il diritto alla riservatezza, entrambi i diritti costituzionalmente garantiti.

L'Ordine dei giornalisti si impegna a:

- sensibilizzare i propri iscritti sull'attività del Tavolo permanente.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL, CLUB VALLE D'AOSTA

Il Soroptimist International è un'associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un'ampia e diversificata circolazione d'idee che permette la creazione di progetti e service efficaci. Attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione del potenziale delle donne e sostegno all'avanzamento della condizione femminile, accettazione della diversità e creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. I Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l'accettazione delle diversità e l'amicizia.

Il Soroptimist International club Valle d'Aosta si impegna a:

- fornire i dati al Tavolo in merito alle violenze;
- portare il proprio sapere e, dunque, il mondo dell'associazionismo nell'ambito del consesso;
- proporre nuove iniziative che possano coinvolgere tutte le Istituzioni coinvolte.

ART. 5 – PROCEDURE OPERATIVE

Scopo fondamentale di tutti i firmatari del presente Protocollo sarà quello di garantire la migliore tutela, protezione e promozione possibile delle vittime di violenza.

Tuttavia, scopo ulteriore della rinnovata Intesa è dare una concreta e percepibile tutela anche ai soggetti autori di condotte violente, al fine di recuperare e consentire un effettivo reinserimento in ambito sociale e familiare.

Nel momento in cui uno degli aderenti riceve una notizia riguardante un episodio di violenza perpetrata ai danni di un soggetto vulnerabile, in accordo con lo stesso, farà il possibile per attivare prontamente tutti gli strumenti di tutela, assistenza e sostegno disponibili:

se la notizia perviene sotto forma di denuncia alla Polizia Giudiziaria, l'Ufficio ricevente provvederà a raccogliere la stessa nel massimo rispetto della riservatezza della persona, attivando i necessari contatti con i referenti del servizio sanitario e, in accordo con la vittima, dei servizi sociali. Qualora si tratti di violenza (esclusivamente domestica) ai danni di una donna, le si dovrà dare prontamente comunicazione della presenza sul territorio del Centro Donne contro la violenza nonché della possibilità di attivare percorsi di ospitalità protetta;

se la persona che ha subito violenza accede ad uno dei presidi dell'Azienda Sanitaria Locale, essa verrà assistita secondo le migliori prassi mediche e verrà inoltrata denuncia all'A.G. nei casi previsti dall'art. 331 c.p.p.; verrà tenuta traccia anche degli accessi dai quali possa evincersi la possibile consumazione di reati non connotate da procedibilità d'ufficio, al fine di valutare congiuntamente eventuali reiterate richieste di assistenza sanitaria; in caso di plurimi accessi nel corso del tempo tali da indurre il sospetto di altrui violenze o costrizioni. Anche in questo caso qualora si tratti di violenze in danno di una donna, varrà quanto sopra espresso per circa le possibilità di accesso al Centro Donne contro la violenza;

se la vittima di violenza accede ad uno dei servizi sociali presenti sul territorio, essa verrà accolta nel rispetto delle migliori procedure e prassi vigenti. La vittima verrà indirizzata secondo la peculiarità del caso concreto presso i servizi sanitari del territorio, i quali se dovessero ravvisare un'ipotesi di delitto procedibile d'ufficio, inoltreranno la segnalazione all'A.G. ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;

anche il Centro Donne contro la violenza se accoglierà per primo una donna vittima di violenza, la informerà delle possibilità di inserimento in struttura protetta e dell'aiuto disponibile da parte dei servizi sociali; la consiglierà, inoltre, al meglio circa i suoi diritti di vittima di reato, che potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica – autonomamente o per il tramite di un legale;

l'Ordine degli Avvocati garantisce, per mezzo dei suoi iscritti, la piena informazione alle vittime di violenza circa i diritti spettanti e le possibilità di aiuto sanitario, logistico e psicologico, presenti sul territorio.

Art. 6 – PROSPETTIVE DI AZIONE

Il Tavolo, al fine di migliorare la propria attività, si confronterà mensilmente sugli aspetti inerenti alle violenze, con il confronto trimestrale in merito ai dati raccolti dalle singole Istituzioni.

Il confronto sarà utile per consentire a tutte le Istituzioni di avere una prospettiva diversa anche quando svolgono le proprie funzioni nell'ambito dei singoli enti coinvolti.

I partecipanti al Tavolo, al fine di consentire un maggior contributo all'interno della comunità, decideranno di sottoscrivere singoli Protocolli, che si riterranno integrati nel presente per regolamentare iniziative di interesse comune o che vedano coinvolte due o più Istituzioni.

I membri del Tavolo si impegnano ad informare tutte le Istituzioni coinvolte in ordine alle iniziative che singolarmente svolgono nell'ambito delle proprie funzioni; allo stesso tempo tutti gli altri partecipanti si impegnano a garantire il proprio contributo qualora questo sia richiesto dall'ente organizzatore.

Durante la partecipazione alle iniziative proposte da un singolo membro del Tavolo, sarà questo ad essere capofila nella predisposizione, organizzazione e realizzazione richiedendo agli altri soggetti coinvolti di arricchire il progetto con il proprio bagaglio culturale ed esperienziale.

I membri del Tavolo si confronteranno su nuove metodologie di coinvolgimento dei soggetti vittime di violenza al fine di individuare la soluzione più idonea che possa consentire di coinvolgere i soggetti vulnerabili, attuando forme di prevenzione sempre più proficue.

Art. 7 – MODALITÀ DI ASCOLTO DELLA VITTIMA

Il Tavolo si impegna ad organizzare incontri di coordinamento per assicurare le medesime modalità di accoglienza ed ascolto della persona vittima di violenza, al fine di sensibilizzare tutte le Istituzioni ed Enti firmatari del Protocollo ed evitare quel procedimento di vittimizzazione secondaria della persona offesa da reato o semplicemente della persona che chiede ascolto.

A tal fine si programmeranno almeno tre incontri all'anno in cui si studieranno le modalità pratiche di ascolto alla presenza di esperti formatori.

Art. 8 – COORDINAMENTO E STRUMENTI

Il Tavolo, che è pervenuto alla stesura del presente Protocollo, diventa **Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alle violenze**.

Sarà convocato con regolare periodicità da parte dell'Istituzione promotrice, almeno cinque volte all'anno, per verificare l'adempimento di quanto previsto dal presente Protocollo e per monitorare l'andamento del fenomeno nel suo complesso.

Le Istituzioni e le Associazioni partecipanti potranno chiedere la convocazione del Tavolo ogni qualvolta ne ravviseranno la necessità.

Il Tavolo può istituire sottogruppi tecnici e sottogruppi tematici, in base alle esigenze di volta in volta rilevate.

ART. 9 – INTEGRAZIONE E MODIFICHE

Il presente protocollo può essere, inoltre, integrato e/o modificato in ogni momento, di comune accordo tra le parti anche con riferimento a nuove esigenze che possono sorgere nel corso della collaborazione o alla necessità od opportunità di una più puntuale definizione di strumenti e modalità di collaborazione.

ART. 10 – DURATA

Il presente Protocollo ha carattere sperimentale è valido per **quattro anni dalla data di sottoscrizione** e si intende tacitamente rinnovato per un periodo uguale, salvo la necessità di modifiche o integrazioni.

ART. 11 – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Le Istituzioni e gli enti firmatari provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui del Protocollo d'Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 – NUOVE ADESIONI

Il presente Protocollo stabilisce la possibilità di successive adesioni di nuovi soggetti che ne facciano richiesta. Al Tavolo di cui all'articolo 5 potranno

aderire nuovi soggetti che ne facciano richiesta, sempre che presentino le caratteristiche e perseguano finalità compatibili con gli obiettivi sin qui declinati e meglio indicati nei precedenti articoli.

Altri soggetti potranno essere coinvolti nelle azioni coordinate o suscitate dal Tavolo, mediante accordi con i sottoscrittori, anche relativi a specifici segmenti di attività.

Letto, confermato e firmato.